



COMUNE DI VENEZIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE

Dirigente: dott. Francesco Bortoluzzi

Venezia, 18 maggio 2021

OGGETTO: disciplina della vendita di prodotti alimentari non deperibili da parte dei titolari di rivendite di generi di monopolio e di punti vendita di quotidiani e periodici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Premesso che con disposizione dirigenziale prot. n. 311076 del 22/07/2009 sono state definite le modalità di svolgimento dell'attività di vendita di "bibite in lattina, tetra pack o bottiglietta, con esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e del latte e dei suoi derivati" comprese nei "pastigliaggi" da parte dei titolari di rivendite di generi di monopolio in applicazione della nota prot. n. 16490 del 15 ottobre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il Piano di localizzazione di punti vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 15/06/2009, che prevede all'art. 10 comma 2 che i chioschi su area pubblica hanno titolo ad esercitare la vendita di prodotti complementari tra cui i "pastigliaggi";

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 421708 del 19/09/2012 che prevede la possibilità di estendere, per garantire la parità di trattamento fra operatori commerciali che pongono in vendita, seppure in forma complementare, la medesima tipologia di prodotti, l'orientamento statale in merito alla vendita dei pastigliaggi anche ai titolari dei punti vendita di quotidiani e periodici;

Ritenuto di poter comprendere tra i "pastigliaggi" anche le patatine in sacchetto e gli snack in confezione monoporzionata in quanto prodotti alimentari non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione;

DISPONE

di consentire la vendita, in quanto prodotti alimentari non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, e quindi compresi nei pastigliaggi, anche di snack e patatine in confezione monoporzionata con le seguenti modalità:

- è consentita la vendita di "bibite in lattina, tetra pack o bottiglietta con esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e del latte e dei suoi derivati, patatine e snack in confezione monoporzionata" da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei rivenditori di quotidiani e periodici anche se non in possesso del requisito professionale e senza la presentazione della SCIA per l'aggiunta di settore alimentare fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate;
- tale vendita potrà essere esercitata esclusivamente all'interno del locale o chiosco e non potrà essere posta alcuna attrezzatura all'esterno dello stesso;
- la superficie utilizzata per i suindicati prodotti non potrà superare i 2 mq. per i rivenditori di generi di monopolio e 1 mq. per i rivenditori di quotidiani e periodici.

L'esercizio dell'attività in violazione ai limiti imposti dalla presente disposizione, verrà sanzionato ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi